



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2020, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, nonché -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio -OMISSIS- in Bari, -OMISSIS-;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero della Salute, in persona del Ministro p. t., e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia, n. 407 del 27.10.2010, firmata in data 28.10.2020 e pubblicata in data 28.10.2020, avente ad oggetto “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicata sul BURP – n. 150 suppl. del 29.10.2020; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti, ancorché di contenuto sconosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l'istanza di misura monocratica è motivata dalla asserita *“estrema gravità ed urgenza... rappresentato dal fatto che, ove non sospesa, l'ordinanza di che trattasi potrebbe generare ingenti danni psico-fisici ai minori oltre che economici ai genitori degli stessi, i quali si trovano nella impossibilità assoluta di contemperare le proprie attività lavorative con l'assistenza familiare nei confronti dei figli minori?”*;

Ritenuto che il danno economico è risarcibile, mentre il danno psico-fisico ai minori privati della didattica in presenza non è comprovato;

Ritenuto, infine, che la questione merita l'approfondimento del giudizio collegiale cautelare;

P.Q.M.

RESPINGE la domanda cautelare monocratica.

Fissa per la trattazione collegiale del giudizio cautelare la camera di consiglio del 3 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso, il giorno 31 ottobre 2020.

Il Presidente
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.